

SUGGERIMENTI

Per commenti, suggerimenti e per condividere le Vostre esperienze potete inviare una email al seguente indirizzo:

sicurezza permanente@dexia-sofaxis.com

Cari lettori,

in questo numero di Sicurezza permanente, faremo il punto su quanto sta cambiando nel panorama legislativo in materia di sicurezza sul lavoro.

Approfondiremo la delicata questione dell'identificazione del Datore di Lavoro nella P.A. e delle relative responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Tratteremo degli obblighi a carico del Datore di Lavoro per quanto riguarda gli accertamenti ed il divieto di assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti per i lavoratori.

Non perdetevi inoltre "lo sapevate che" sui rischi legati all'assunzione degli antistaminici e la rubrica sugli eventi della sicurezza.

Buona Lettura!

EVENTI DELLA SICUREZZA

12-15 maggio

Forum P.A. al centro dell'innovazione
Mostra convegno dell'innovazione nelle P.A. e nei sistemi territoriali,
Nuova fiera di Roma
www.forumpa.it

25-28 maggio
Exposicuramente 2008

Mostra convegno su Cultura e formazione della Sicurezza sul lavoro
www.exposicuramente.it

12-14 giugno 2008
SAFAP 2008

Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
Tre giornate di convegni sulla gestione del rischio dalla costruzione all'esercizio delle attrezzature a pressione
Centro Congressi, Cagliari
www.ispesi.it

→ PUNTO DI VISTA



> **Grandi cambiamenti per la sicurezza sul lavoro...**

Periodo di grandi cambiamenti nell'ambito della sicurezza sul lavoro, non solo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Testo Unico, ma anche per le **novità introdotte in materia di sicurezza degli impianti** e per il **recepimento della nuova Direttiva Macchine** che avverrà entro fine giugno.

Per tenere conto dello sviluppo tecnologico ed allo scopo di ottenere una maggiore prevenzione ed una maggiore tutela dei lavoratori in risposta anche al gran numero di incidenti, spesso mortali, che sono avvenuti negli ultimi mesi, dovrà essere recepita dagli stati membri entro il **29 giugno 2008** la nuova Direttiva Macchine che abrogherà la precedente ed entrerà in vigore entro il 29 dicembre 2009. Con la direttiva 2006/42/CE gli Stati membri "dovranno adeguarsi per garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori, specie nei confronti dei rischi che derivano dall'uso delle macchine".

Tra le novità maggiori introdotte ci sarà l'**ampliamento del campo di applicazione e l'introduzione della definizione delle "quasi macchine"**, cioè quelle che essendo destinate unicamente ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine non dovranno più essere dotate della marcatura CE di conformità, ma dovranno essere provviste soltanto di una **dichiarazione di incorporazione**.

Altra importante novità è l'entrata in vigore del **D.Lgs. 37/2008** che abroga il D.Lgs. 46/90 in materia di **sicurezza degli impianti**. La novità maggiore è senz'altro rappresentata dall'equiparazione di tutti i tipi d'impianto di qualsiasi genere di edificio, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Tale decreto non prevede comunque nessuna disposizione di adeguamento degli impianti preesistenti che, pertanto, si considereranno a norma qualora siano stati realizzati o modificati in conformità alle disposizioni applicabili all'epoca della realizzazione o della modifica. Introduce invece **l'obbligo di fornire, in sede di compravendita di tutti gli edifici, anche preesistenti, una garanzia degli impianti in essi presenti**, ossia degli attestati, con i relativi oneri documentali, che dovranno certificare la conformità alle norme applicabili all'epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio.

L'ottica in cui nasce questo decreto, così come d'altronde era stato per il D.Lgs. 192/2005 sulla certificazione energetica degli edifici, è di portare **maggiore sicurezza anche negli ambienti di vita**, dove, così come è stato reso noto in questi giorni dal primo rapporto sugli infortuni nell'Unione Europea, avvengono ben **l'80 % degli incidenti**.

→ ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI SUL POSTO DI LAVORO: ACCERTAMENTI E DIVIETI

Datore di Lavoro è tenuto ad accertare l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o di bevande alcoliche o superalcoliche dei propri dipendenti, nel caso in cui essi svolgano mansioni che comportano un **elevato rischio sia per la propria salute che per quelle di terzi**. Questo è quanto è stato previsto dal provvedimento del **16 Marzo 2006 della Conferenza Permanente** per quanto riguarda il divieto di assunzione di sostanze alcoliche per determinate categorie di lavoratori e dal provvedimento del **30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata** per quanto riguarda l'accertamento di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori.

Tra gli addetti ad attività lavorative per le quali è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche vi sono: gli addetti a mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private, gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado.

E' compito del **Medico Competente**, invece, effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici al fine di escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti per tutte le attività per cui è richiesto un certificato di abilitazione all'espletamento di lavori pericolosi e per tutte le mansioni inerenti l'attività di trasporto (guida, controllo, assistenza) di cose o persone in terra.

Nel caso in cui, a seguito di questi controlli (visita preventiva o periodica), siano necessari ulteriori accertamenti, questi saranno effettuati dal SERT (Servizio per le tossicodipendenze) o da altre strutture sanitarie di competenza. Nel caso in cui il lavoratore rifiuti ripetutamente di sottoporsi a tali accertamenti la legge prevede l'obbligo, a carico del Datore di Lavoro, di disporre la sospensione del lavoratore dall'espletamento della propria mansione fino a quando non si sottoponga all'accertamento. Qualora invece il lavoratore risultasse positivo a tale accertamento verrà indirizzato ad un programma di recupero e nel frattempo cambiato di mansione, ma in ogni caso non perderà, qualora sia assunto a tempo indeterminato, il proprio lavoro.

▶ CORSI DI FORMAZIONE

La formazione dei lavoratori è per gli Enti Locali un'occasione di sviluppo organizzativo, di crescita professionale, nonché un obbligo di legge. Dexia DS Services organizza un vasto programma di corsi di formazione su tematiche di sicurezza, ergonomia, efficienza organizzativa destinati a tutte le tipologie di lavoratori. Oltre ai corsi a catalogo sui contenuti prima citati e su altri di interesse per chi opera nella Pubblica Amministrazione, progetta, insieme ai propri clienti, formazioni «ad hoc» modulate sulle loro esigenze specifiche.

→ LA CASSAZIONE SULLA INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO NELLA P.A.

La qualifica di **Datore di Lavoro**, se non attribuita espressamente a **dirigenti e preposti**, rimane in capo al **vertice politico** e con essa le attribuzioni e le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Di recente la Cassazione, in sede penale, è tornata ad affrontare la questione dell'individuazione dei soggetti penalmente responsabili per violazioni antinfortunistiche nelle P.A., in particolare negli Enti Locali. Il caso è quello di un **Sindaco condannato al pagamento di € 1.500,00 per violazioni varie in materia di sicurezza sul lavoro**: mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi; mancata designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; mancata nomina del Medico Competente. Il Sindaco, condannato in primo grado, ricorreva al giudice di legittimità sostenendo che, ai sensi dell'art. 2 lett. B) del D.Lgs. n. 626/94, la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro spetta ai dirigenti o funzionari con funzioni direttive e non all'autorità politica del Comune. Con la sentenza dello scorso 28 settembre 2007 n. 31137 la III sezione penale della Suprema Corte ha invece confermato la sentenza del giudice di merito individuando la **responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in capo agli organi di direzione politica** – nel caso di specie del Sindaco – **dal momento che i soggetti ai quali attribuire la qualifica di Datore di Lavoro**, all'interno del Comune di cui si tratta, **non erano stati individuati**. Designazione che, in conformità all'art. 30 co. 1 del D.Lgs. n. 242/96 è imposta proprio agli organi di direzione politica e alla quale, il Sindaco condannato non aveva proceduto. La mancata espressa individuazione del soggetto responsabile e parallelamente la mancata attribuzione del potere decisionale e di spesa in materia, ha come conseguenza, statuisce la Corte, che la qualifica di Datore di Lavoro permanga in capo al soggetto titolare della responsabilità politica, il quale ne è originario titolare. La sentenza fa espresso riferimento, tra l'altro, a quanto già statuito dalla IV sezione della stessa Corte nel 2005, con la sent. n. 38840, la quale a suo tempo aveva sottolineato pure che tale **originaria posizione di garanzia, propria di chi sovrintende alle scelte di gestione e direzione amministrativa con i poteri che ne sono caratteristici**, può riespandersi nel caso in cui, seppure il Datore di Lavoro fosse stato individuato, non gli venissero messi a disposizione i mezzi finanziari necessari per far fronte all'obbligo di garantire la sicurezza nel posto di lavoro.

Rif. Cass. Sez. III pen., sent. 28 sett. 2007 n.31137

▶ LO SAPEVATE CHE...

Gli **antistaminici** sono tra i farmaci che possono causare **sonnolenza**. Le sperimentazioni effettuate hanno infatti confermato che questi farmaci **diminuiscono la vigilanza e compromettono l'integrità psicomotoria**. Ovviamente l'effetto di questi farmaci sarà notevolmente variabile a seconda degli individui, del dosaggio e delle caratteristiche dei singoli principi attivi, ma sarà bene tenere conto di ciò nel **mettersi alla guida** e nello svolgimento di tutte quelle **attività che richiedono particolare attenzione**.

DEXIA

Dexia DS Services
Sede Secondaria in Italia
Via Venti Settembre, 30
00187 Roma - Italia
CF/P.IVA : 08376211002

Internet : www.dexia-sofaxis.it
Tel : 06.4771.59.95
Fax : 06.4771.59.59
email : clienti@dexia-sofaxis.com

18020 Bourges Cedex – France
SA Capitale Sociale 2 787 500 euros
RCS Bourges B 353 189 020
N° ORIAS : 07 006 379



Qualità totale – Certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 / EFQM Prize Winner 2002